

Progetto di legge per un'indennità
ai Giudici di mandamento.

1

Art. 1.

È provvisoriamente accordata ai Giudici
di mandamento, oltre agli stipendi
loro rispettivamente assegnati dal
Governo, un'indennità annua, la
quale per i Giudici della prima
classe sarà di L. 1000
per quelli della seconda di L. 800
per quelli della terza di L. 600
e per quelli della quarta di L. 400 .

Art. 2.

Il pagamento di tale indennità sarà
a carico dell'Amministrazione soggetta
alla loro giurisdizione, e dovrà farsi
in parti uguali ripartite in
proporzioni delle rispettive loro popo-
lazioni.

Art. 3.

Il riparto dovrà farsi dagli Intendenti
provinciali, ed in caso di controversie

111

per parte di alcuna delle Comunità
sarebbe la questione definita dalli
futurmente generali, udito il parere
del Consiglio provinciale. -

Riccardo Simo

~~21 febbraio 1849. Prop. 31.~~

~~presentati dal ministro di~~

~~grazia e giustizia~~

~~esaminata del 21. gennaio 1849.~~

~~adunata ai giudici di
mandamento —~~